

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = =

Gestione I.N.A.+CASA

= = = =

Lavori di costruzione di case per lavoratori in

Brindisi - cantiere 2011

Impresa: Schiavone Samuele fu Luca

Importo a base d'asta L. 21.119.000

Contratto n.221 del 21/7/1950 reg.a Brindisi il

22/7/950 al n.171 mod.II vol.104 e atto

aggiuntivo in data 14/5/1951 reg:a Brin-

disi il 28/5/1951 al n.2065 mod.II vol.116

- - - -

R E L A Z I O N E

del Direttore dei lavori sulle riserve dell' Impresa

= = = =

L' Impresa Schiavone Samuele fu Luca, costruttrice
del lotto I di case per lavoratori in Brindisi giu-
sto contratto di cui all' epigrafe, nel firmare la
contabilita' finale ha inserito le seguenti riserve:

- 1) Compenso a corpo
- 2) Rimborso I.G.E.
- 3) Revisione dei prezzi.

Su tali riserve il sottoscritto direttore dei la-

vori deduce quanto segue:

Riserva n.1 - Compenso a corpo.

In linea di diritto si osserva che nell' art.2, dove sono sommariamente indicate in un prospetto le opere d' appalto, nessuna cifra e' esposta per compenso a corpo; nell' art.11 dove genericamente si parla di compenso a corpo non e' indicata alcuna cifra di compenso a corpo che anzi e' depennata.

In linea di equita' chiarisce che gli oneri a carico dell' Impresa devono intendersi compensati con i prezzi di elenco.

Pertanto la riserva e' da rigettare.

Riserva n.2 - Revisione dei prezzi

Per la revisione dei prezzi si procedera' a norma dell' art.16 del Capitolato Speciale d' Appalto.

Riserva n.3 - Rimborso per I.G.E.

Detta richiesta non puo' essere accolta per le seguenti ragioni:

- a) nel Capitolato Speciale d' Appalto all' art.5 e' previsto l' obbligo dell' Impresa per il pagamento di ogni imposta e tassa.
- b) nel contratto, all' art.8, e' esplicitamente detto che sono a carico dell' Impresa le imposte e tasse compresa l' Imposta Generale sull' Entrata.
- c) nell' art.5 del contratto, inoltre, si fa espresso

richiamo al Capitolato Generale INA-CASA, nel quale,
all' art. 20, paragrafo 8, e' precisato che l' I.G.E.
e' a carico dell' Impresa.=

Queste considerazioni di diritto sono confortate
dal fatto che l' Impresa, a partire dalla riscossione
del 1° certificato d' acconto, ha riconosciuto l' ob-
bligo del pagamento dell' I.G.E., provvedendo ad ese-
guire direttamente il versamento del corrispettivo
dovuto all' Ufficio del Registro senza sollevare ec-
cezioni di sorta.

Pertanto se ne propone il rigetto.=

Brindisi, 3/10/1951

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)